

Deliberazione della Giunta Regionale 9 ottobre 2017, n. 22-5741

Dipendente: Arch. Mario Longhin; autorizzazione ad assumere incarico di Consulenza tecnica a favore del Tribunale di Torino Seconda Sezione civile, ai sensi degli artt. 3 e 6 della L.R. 10/1989.

A relazione dell'Assessore Ferraris:

Con nota pervenuta l'11 Settembre 2017 – ns. prot. n. 14894/A1001B, l'Arch. Mario Longhin, funzionario regionale assegnato alla Direzione Ambiente, Governo e Tutela del Territorio, ha richiesto l'autorizzazione ad assumere l'incarico di consulente tecnico d'ufficio (CTU), a favore del Tribunale di Torino Seconda Sezione civile, fino al 30 Novembre 2017, per un totale di circa 6 ore.

Gli artt. 3 e 6 della L.R. 10/1989 subordinano l'assunzione di incarichi di consulenza conferiti dallo Stato o da altri Enti pubblici o di interesse pubblico alla previa autorizzazione della Giunta Regionale, al fine di valutarne la compatibilità rispetto all'osservanza dell'orario di lavoro ed agli interessi della Regione nonché l'assenza di situazioni conflittuali rispetto alla funzione esercitata dal dipendente nell'ambito dell'Amministrazione regionale.

Inoltre, l'art. 4, comma 1, del Regolamento attuativo della L.R. 10/1989, promulgato con D.P.G.R. n. 2265 del 23.3.1990, stabilisce che ogni anno la Giunta fissi, con riferimento a ciascuna delle categorie di cui all'art. 3 della legge sopra citata, il numero massimo di collaborazioni autorizzabili per ogni dipendente;

rilevato che con D.G.R. n. 12-4842 del 03.04.2017 sono state impartite direttive sulle caratteristiche degli “incarichi vietati”, come da disposizioni della L. 190/2012, che ha parzialmente modificato l'art. 53 del D.lgs. 165/2001 e sono stati stabiliti i limiti annuali degli incarichi autorizzabili a ciascun dipendente;

precisato che al dipendente sopra citato per il corrente anno è stato autorizzato 1 incarico di consulenza;

visto che il Direttore della Direzione da cui l'Arch. Mario Longhin dipende funzionalmente sulla stessa nota ha apposto il proprio visto;

ritenuto che nella fattispecie sussistano i requisiti previsti dalla legge per la concessione dell'autorizzazione e non ricorrono le cause di divieto di cui alla D.G.R. n. 12-4842 del 03.04.2017;

dato atto che, ai sensi dell'art. 3, comma 3 della L.R. n. 10/1989, l'espletamento del predetto incarico dovrà avvenire fuori dell'orario di servizio oppure mediante impegno di recuperare le ore non lavorate entro i 90 giorni successivi all'assenza e ai sensi dell'art. 53 del D.Lgs. 30.03.2001 n. 165, è fatto obbligo di comunicare gli eventuali compensi percepiti;

visto l'art. 53 del D.lgs. 165/2001, come modificato dalla L. 190/2012;

visti gli artt. 3 e 6 della L.R. 10/1989;

visto il Regolamento di attuazione della L.R. 10/89, promulgato con D.P.G.R. n. 2265 del 23.3.1990;

visto l'art. 16 comma 2 lett. e) della L.R. n. 23/2008;

vista la D.G.R. n. 12-4842 del 03.04.2017;

dato atto che il presente provvedimento non comporta oneri a carico del bilancio regionale;

attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della D.G.R. n. 1-4046 del 17/10/2016;

la Giunta Regionale, a voti unanimi resi nelle forme di legge,

delibera

di autorizzare, ai sensi degli artt. 3 e 6 della L.R. 23.1.1989 n. 10, l'Arch. Mario Longhin a svolgere l'incarico di consulenza tecnica a favore del Tribunale di Torino Seconda Sezione Civile, fino al 30 Novembre 2017, per un totale di circa 6 ore.

L'espletamento dell'incarico dovrà avvenire fuori dall'orario di servizio oppure mediante impegno di recuperare le ore non lavorate presso la Regione entro i 90 giorni successivi all'assenza e ai sensi dell'art. 53 del D.Lgs. 30.03.2001 n. 165, è fatto obbligo di comunicare gli eventuali compensi percepiti.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. 22/2010.

(omissis)